

QUESTIONE GIUSTIZIA

bimestrale promosso da
Magistratura democratica

6/2004

FrancoAngeli

Hanno collaborato a questo numero:

Vincenzo Accattatis, magistrato a riposo
Luciana Barreca, giudice Tribunale di Reggio Calabria
Marco Bouchard, sostituto Procura della Repubblica di Torino
Roberto Braccialini, giudice Tribunale di Genova
Giuseppe Bronzini, consigliere Corte appello sezione lavoro di Roma
Giovanni Canzio, consigliere Corte di cassazione
Claudio Castelli, giudice per le indagini preliminari Tribunale di Milano
Stefano Erban, magistrato, Ufficio massimario Corte di cassazione
Elvio Fassone, senatore
Renato Finocchi Gheri, magistrato di appello, destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione
Giuseppe Fortunato, giudice Tribunale di Nocera Inferiore
Juan Monroy Gálvez, professore di diritto processuale pontificia Università cattolica del Perù, Lima
Maurizio Gemelli, avvocato in Palermo
Gianfranco Gilardi, consigliere Corte di cassazione
Davide Goetz, avvocato in Milano
Emilio Lupo, psichiatra, segretario nazionale Psichiatria democratica
Franco Maisto, sostituto Procura generale di Milano
Aldo Policastro, giudice Tribunale di Napoli
Francesco Ranieri, giudice Tribunale di Roma
Gioacchino Romeo, magistrato, Ufficio massimario Corte di cassazione
Nello Rossi, consigliere Corte di cassazione
Ombretta Salvetti, giudice Tribunale di Torino
Roberto Savino, avvocato in Bari

Redazione milanese: v.le Monza 106 - 20127 Milano - tel. 02 2837141

Amministrazione, abbonamenti: v.le Monza 106 - 20127 Milano

Abbonamento 2004 (bimestrale): Italia € 72,00, abbonato sostenitore € 77,50; Estero € 90,00, da versare sul c.c.p. 17562208 intestato FrancoAngeli s.r.l., Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 391 del 17-10-1981

Direttore responsabile: dr. Franco Angeli - Bimestrale - Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - Copyright © 2004 by FrancoAngeli s.r.l., Milano - Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano

VI bimestre 2004 - Finito di stampare nel dicembre 2004

SOMMARIO N. 6, 2004

Editoriale	pag. V
Leggi e istituzioni	
L'Unione in mezzo al guado: l'accordo sulla Costituzione europea, di <i>Giuseppe Bronzini</i>	» 1067
Il difensore e l'intervista ai collaboratori di giustizia, di <i>Maurizio Gemelli</i>	» 1084
Il carcere è riformabile? di <i>Franco Maisto</i>	» 1097
La favola del diritto certo, di <i>Gioacchino Romeo</i>	» 1104
I rapporti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa: una relazione ancora instabile (note a margine della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale), di <i>Renato Finocchi Ghersi</i>	» 1116
Sovranità private (dal monopolio statale della forza alla forza del monopolio dell'impresa militare), di <i>Marco Bouchard</i>	» 1132
Obiettivo. Il danno alla persona e la tutela del danneggiato	
Introduzione, di <i>Gianfranco Gilardi</i>	» 1151
Quantificazione del danno alla reputazione, all'identità personale e all'immagine, di <i>Davide Goetz</i>	» 1154
Risarcimento del danno alla persona da "immissioni", di <i>Luciana Barreca</i>	» 1162
Note sul rapporto tra danno morale, biologico ed esistenziale, di <i>Francesco Ranieri</i>	» 1175
Soluzioni interpretative in materia di danno biologico, morale ed esistenziale (ricognizione degli orientamenti nella Corte d'appello di Salerno), di <i>Giuseppe Fortunato</i>	» 1181
Criteri di liquidazione del danno non tabellato (La prova e la liquidazione del danno esistenziale nella esperienza torinese), di <i>Ombretta Salvetti</i>	» 1193

Note a margine dell'analisi ragionata della giurisprudenza barese sul danno alla persona, di *Roberto Savino* pag. 1197

Dibattito. Quale progetto per la giustizia?

Contributo a un programma di governo: la giustizia, di *Elvio Fassone* » 1207
 Alcune proposte per la giustizia civile, di *Gianfranco Gilardi* » 1230

Magistratura e società

Una prospettiva per la direzione degli uffici giudiziari, di *Claudio Castelli* » 1247
 L'ufficio per il processo e i suoi pilastri, di *Roberto Braccialini* » 1271

Osservatorio internazionale

Il giusto processo nello Statuto della Corte Penale Internazionale tra *common law* e *civil law*, di *Giovanni Canzio* » 1285
 Le condizioni per fare il giudice (il caso emblematico del giudice Martin), di *Vincenzo Accattatis* » 1293
 Il principio di *socializzazione del processo* nel codice di procedura civile peruviano del 1992, di *Juan Monroy Gálvez* » 1295

Giurisprudenza e documenti

Il manicomio è un dolore inutile (*Emilio Lupo e Aldo Policastro*) » 1299
 Corte assise Torino – sez. 1, ordinanza 6 maggio 2004, imp. S.D., pres. Giordana, est. Balestretti » 1303
 La *resistibile ascesa* di un impero televisivo tra satira e diffamazione (*Stefano Erbani*) » 1307
 Tribunale di Milano, decreto 7 maggio 2004 - giud. Verga - Guzzanti e altri » 1309
 Magistratura democratica, la libertà dei migranti, i giudici di pace » 1313

LE CONDIZIONI PER FARE IL GIUDICE (il caso emblematico del giudice Martin)

di *Vincenzo Accattatis*

Occorrono alcune condizioni minime per fare il giudice, che anche il Parlamento deve rispettare: negli Stati Uniti come in Italia.

Lasciateci lavorare. Lasciateci fare i giudici.

Un giudice non è una macchina per fare sentenze. Occorrono delle condizioni minime per fare il giudice in modo rispettabile. Il Parlamento può fare tutto, tranne che cambiare un uomo in donna (è la tradizione che viene dall'Inghilterra), ma non può trasformare un giudice in un manichino. Questo, in sostanza, il discorso che qualche tempo fa ha fatto il giudice federale americano John S. Martin sul *New York Times* del 24 giugno 2003 (*Let Judges Do Their Jobs*). Ho fatto il giudice federale per tredici anni – ha scritto Martin – ma ora non ne posso più, mi dimetto, cambio mestiere.

Martin, avendo raggiunto l'età del pensionamento, aveva la scelta fra il continuare a fare il giudice vita natural durante o tornare a fare l'avvocato. Ha scelto la seconda alternativa con questa precisa motivazione: il lavoro dei giudici è utile, è interessante; un giudice lavora per garantire i diritti dei cittadini, ma negli ultimi anni l'esercizio della funzione è diventato impossibile, ingrato. Il giudice è divenuto parte di un meccanismo semiautomatico volutamente rigido (*"a sentencing system that is unnecessarily cruel and rigid"*), una macchina per sentenze. Per larga parte della nostra storia il sistema di giustizia ha operato in base alla premessa che le sentenze sono migliori se pronunciate da giudici che, pienamente a conoscenza dei fatti e della personalità dell'imputato, commisurano poi la pena. Benché la maggior parte dei giudici e dei pro-

fessori di diritto ritengano questo sistema buono, il Congresso ha limitato sempre più l'ambito della discrezionalità dei giudici, imponendo loro alti minimi di pena prefissati.

Il giudice Martin si è soffermato sui più recenti attentati all'indipendenza dei giudici, sul tentativo di intimidire i giudici, sulla noncuranza del Congresso per il delicato lavoro giudiziario (*"Congress's disdain for the judiciary"*) in violazione della tradizione culturale americana. Privare il giudice della possibilità di graduare la pena tenendo conto della concreta personalità dell'imputato significa negare la più specifica e intima funzione giudiziaria (*"For a judge to be deprived of the ability to consider all of the factors that go into formulating a just sentence is completely at odds with the sentencing philosophy that has been a hallmark of the American system of justice"*). "Quando tredici anni fa ho giurato, non pensavo minimamente di dover lasciare un giorno le mie funzioni giudiziarie, ma oggi sono costretto a lasciarle perché non voglio continuare ad essere parte di un sistema di giustizia ingiusto" (*"I no longer want to be part of our unjust criminal justice system"*).

Ribellione alla legge? Per nulla. Seria critica di un giudice alle leggi. Il giudice, anche quello americano, è impegnato, prima di tutto, dai valori costituzionali e i valori costituzionali americani non sono per pene automatiche a rotta di collo. In America l'esecutivo deve rispettare i giudici, il Congresso deve rispettare i giudici. Il Congresso può fare le leggi ma non in modo arbitrario. Il giudice non può fare il legislatore ma il legislatore non può fare il giudice.

In Italia il legislatore oggi pretende, nientemeno, di dettare ai giudici la corretta interpretazione delle leggi. In Italia, a mio avviso, oggi si impone una rivisitazione di fondo del modello del buon giudice, di tipo liberal-borghese e occidentale. L'analisi del comportamento dei giudici nei paesi liberaldemocratici è di grande aiuto. Il giudice di tipo liberaldemocratico deve rispettare dei limiti, ma quali sono i limiti? È questo il problema.

Anche il legislatore – dice correttamente il giudice Martin – deve rispettare dei limiti. Quali limiti? Ovviamente quelli segnati nella Costituzione. Il Congresso americano oggi li rispetta? Il giudice Martin risponde di no. Il Parlamento italiano li rispetta? Siamo chiamati a rispondere. Dobbiamo rispondere. È vero, siamo in presenza di una "questione politica", di una questione politica eminente.